

**Penale Sent. Sez. 3 Num. 8799 Anno 2021**

**Presidente: LAPALORCIA GRAZIA**

**Relatore: REYNAUD GIANNI FILIPPO**

**Data Udiienza: 16/12/2020**

### **SENTENZA**

sul ricorso proposto da

Vesi Salvatore, nato a Mugnano di Napoli il 03/08/1977


avverso la sentenza del 25/11/2019 della Corte di appello di Napoli

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal consigliere Gianni Filippo Reynaud;

lette le richieste scritte trasmesse dal Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Valentina Manuali, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;

letta la memoria di replica depositata dal difensore, con cui si è insistito per l'accoglimento delle conclusioni del ricorso.



19

## RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 25 novembre 2019, la Corte d'appello di Napoli, decidendo sul gravame proposto da Salvatore Vesi, ha confermato la condanna del medesimo alle pene di legge per il reato di cui all'art. 349 cod. pen., per aver violato i sigilli apposti ad un immobile abusivamente costruito, essendo stato sorpreso *in loco*, dopo il sequestro dello stabile, il 26 gennaio 2012.

2. Avverso la sentenza di appello, a mezzo del difensore fiduciario, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, lamentando, con il primo motivo, la violazione della legge processuale e la conseguente nullità - tempestivamente eccepita e sempre coltivata - del decreto di citazione a giudizio, della sentenza di primo grado e di quella di secondo grado per omessa notifica all'imputato dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari, essendo l'atto stato consegnato, presso il domicilio eletto, alla sorella Nunzia Vesi, sull'erroneo presupposto che la stessa fosse con lui convivente. Erroneamente la Corte territoriale aveva respinto l'eccezione ritenendo che l'attestazione compiuta dall'ufficiale giudiziario dovesse prevalere sulle emergenze processuali, che evidenziavano invece la non convivenza dei due fratelli, non dando peraltro rilievo al fatto che la notificazione era inadeguata per essere la sorella coimputata nel medesimo processo.

3. Con il secondo motivo di ricorso si lamenta violazione dell'art. 349 cod. pen. e dell'art. 531, comma 2, cod. proc. pen. per non essere stata dichiarata, anche in omaggio al principio del *favor rei*, la prescrizione del reato, trattandosi di delitto istantaneo che si era consumato ben prima del 16 aprile 2011, allorquando fu accertato il reato con riapposizione dei sigilli.

4. Con il terzo motivo si lamenta violazione dell'art. 349 cod. pen. per essere stato ritenuto il reato benché l'apposizione di sigilli non fosse finalizzata ad assicurare la conservazione o la identità della cosa, bensì ad inibire l'uso della cosa stessa. Il ricorrente riconosce che la sentenza ha fatto applicazione del maggioritario orientamento giurisprudenziale in materia, ma ne chiede una rivisitazione con interpretazione letterale della disposizione incriminatrice per evitare derive che condurrebbero all'analogia *in malam partem*.

5. Con l'ultimo motivo di ricorso si lamenta contraddittorietà ed illogicità della sentenza, con violazione degli artt. 192 e 530, cpv., cod. proc. pen. per difetto di prova, al di là di ogni ragionevole dubbio, rispetto all'autore materiale della

rimozione dei sigilli, erroneamente individuato nell'imputato soltanto perché il medesimo fu trovato sul posto in uno dei tanti sopralluoghi di polizia giudiziaria.

### CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il primo motivo di ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza e genericità.

1.1. La Corte territoriale ha escluso la sussistenza della dedotta nullità sul rilievo che l'ufficiale giudiziario che ebbe ad eseguire la notificazione dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari presso l'indirizzo ove sia il ricorrente, sia la sorella Nunzia – parimenti indagata per lo stesso reato – avevano eletto domicilio, aveva dato atto della relazione di convivenza dei due fratelli.

E' stato dunque fatto buon governo del consolidato principio secondo cui, in tema di notificazioni all'imputato, l'attestazione, compiuta dall'ufficiale giudiziario, che la notifica è avvenuta a mani di persona convivente con il destinatario, prevale sulle risultanze, eventualmente discordanti, delle certificazioni anagrafiche, e l'eccezione di nullità fondata sull'inesistenza del rapporto di convivenza deve essere rigorosamente provata dall'imputato che la invoca, tanto più se vi sia uno stretto vincolo familiare tra questi ed il prenditore dell'atto (Sez. 3, n. 229 del 28/06/2017, dep. 2018, Z., Rv. 272092; Sez. 5, n. 38578 del 04/06/2014, Salvatore e a., Rv. 262222), considerato che la convivenza rileva anche se temporanea, e che la relativa nozione è comunque diversa da quella di coabitazione (Sez. 5, n. 7399 del 06/11/2009, dep. 2010, Capano, Rv. 246092).

Al proposito, non illogicamente la sentenza non dà rilievo al fatto che Nunzia Vesi fu assolta dal reato ascrittale per non essere stata trovata *in loco* in occasione del sopralluogo del 26 gennaio 2012, potendo essersi trattato – si legge nel provvedimento impugnato – di una assenza occasionale. Il ricorrente, poi, allega del tutto genericamente esservi prova in atti della mancata convivenza al momento della notificazione dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari, non avendo riportato in ricorso – o allegato al medesimo – in violazione del principio di autosufficienza, il contenuto delle prove che sarebbero state sul punto travisate, inammissibilmente invitando questa Corte all'esame degli atti processuali, atti, peraltro, del tutto genericamente indicati.

1.2. Quanto al fatto che a ricevere il plico sia stata una coindagata, si tratta di rilievo del tutto generico, non essendo stato argomentato – né in fatto, né in diritto – per quale ragione la notificazione in tal modo effettuata *non sarebbe valida* od efficace, non ravvisando il Collegio, per contro, alcuna irregolarità. Basti pensare che questa Corte ha addirittura precisato che non origina nullità, ex art. 171, lett. d), cod. proc. pen., neppure la notifica del decreto di citazione per il

giudizio effettuata a mani della persona offesa convivente con l'imputato, sussistendo in tal caso, in capo al giudice, esclusivamente il dovere di disporre la rinnovazione della notificazione, ai sensi dell'art. 157, comma 5, c.p.p., ove risulti o appaia probabile che l'interessato non abbia avuto effettiva conoscenza dell'atto (Sez. 3, n. 12280 del 26/09/2000, Anastasio, Rv. 217993; Sez. 6, n. 1750 del 09/12/2002, dep. 2003, Crudetti, Rv. 223340).

2. I restanti tre motivi di ricorso sono inammissibili per manifesta infondatezza, alla luce di consolidati orientamenti interpretativi circa i caratteri del delitto di violazione di sigilli, condivisi dal Collegio e che certamente debbono essere riaffermati.

2.1. In primo luogo, deve ribadirsi che il reato di violazione di sigilli è configurabile anche nel caso in cui i sigilli siano stati apposti esclusivamente per impedire l'uso illegittimo della cosa, perché questa finalità deve ritenersi compresa in quella, menzionata nell'art. 349 cod. pen., di assicurare la conservazione o la identità della cosa (Sez. U, n. 5385 del 26/11/2009, dep. 2010, Rv. 245584; Sez. F, n. 43884 del 30/08/2012, Messina, Rv. 253584), senza che tale interpretazione possa dirsi frutto di interpretazione analogica *in malam partem* come genericamente allega il ricorrente.

2.2. Il delitto in esame, poi, ha natura istantanea e si perfeziona sia con la materiale rimozione dei sigilli, sia con qualsiasi condotta idonea a frustrare il vincolo di immodificabilità imposto sul bene per disposizione di legge o per ordine dell'autorità, tanto che lo stato di flagranza per tale reato può essere ritenuto sussistente con riferimento non solo al momento della materiale rottura dei sigilli, ma anche a quello in cui l'indagato si sia introdotto o stia facendo uso dell'immobile in violazione del vincolo di indisponibilità sullo stesso (Sez. 3, n. 3545 del 13/01/2016, Du, Rv. 266139; Sez. 3, n. 34151 del 05/07/2007, Ascolese, Rv. 237370; Sez. 3, n. 13147 del 02/02/2005, Savarese, Rv. 231218).

Del tutto correttamente, pertanto, l'imputato è stato ritenuto autore del delitto in esame per essere stato trovato in data 26 gennaio 2012 all'interno dell'immobile, da lui nuovamente occupato dopo lo sgombero avvenuto il precedente 7 dicembre 2011 con riapposizione dei sigilli, e ciò indipendentemente dal fatto che gli stessi fossero stati o meno da lui materialmente rimossi.

2.3. In forza dei principi da ultimo richiamati, deve altresì ritenersi che la consumazione da parte dell'imputato fosse in atto il 26 gennaio 2012, data dell'ultimo accertamento, tenuto anche conto del parimenti consolidato orientamento secondo cui il momento consumativo del reato di violazione di sigilli può essere ritenuto coincidente con quello dell'accertamento - sulla base di elementi indiziari, di considerazioni logiche, ovvero di fatti notori e massime di

esperienza - salvo che venga rigorosamente provata l'esistenza di situazioni particolari o anomale, idonee a confutare la valutazione presuntiva e a rendere almeno dubbia l'epoca di commissione del fatto (Sez. F, n. 34281 del 30/07/2013, Franzese e a., Rv. 256644; Sez. 3, n. 47082 del 16/11/2007, Livoti, Rv. 238470).

Del tutto correttamente, dunque, la sentenza impugnata, tenendo conto della sospensione dei termini di prescrizione per 182 giorni indicata a pag. 3 - circostanza non contestata dal ricorrente - ha fissato la data di prescrizione del reato al 24 gennaio 2020, sì che il medesimo non era certo estinto al momento della conclusione del giudizio d'appello.

Trattandosi di ricorso inammissibile, la circostanza non rileva neppure in questa sede, giusta il consolidato principio secondo cui l'inammissibilità del ricorso per cassazione dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen. (Sez. U, Sentenza n. 32 del 22/11/2000 Cc., D.L., Rv. 217266), ivi compresa la prescrizione intervenuta nelle more del procedimento di legittimità (Sez. 2, n. 28848 del 08/05/2013, Ciaffoni, Rv. 256463).

3. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, tenuto conto della sentenza Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186 e rilevato che nella presente fattispecie non sussistono elementi per ritenere che la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., oltre all'onere del pagamento delle spese del procedimento anche quello del versamento in favore della Cassa delle Ammende della somma equitativamente fissata in Euro 3.000.

#### **P.Q.M.**

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso il 16 dicembre 2020.